



Forum per la Finanza Sostenibile Ente del Terzo Settore

Regolamento elettorale

(Versione approvata dal Consiglio del 27 marzo 2024)

Elezione del Consiglio

1. Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta ai Soci Ordinari e Sostenitori in regola col pagamento delle quote associative. A tal fine, almeno entro i sessanta (60) giorni precedenti la data dell'Assemblea, la Segreteria verifica le situazioni di ritardo nei versamenti e sollecita i Soci morosi.
2. Il diritto di voto viene esercitato da coloro che abitualmente rappresentano le organizzazioni socie, senza necessità di procura del rispettivo rappresentante legale.
3. Almeno entro i sessanta (60) giorni precedenti la data dell'Assemblea, la Segreteria invia a tutti i Soci un messaggio di posta elettronica in cui:
 - a. ricorda la possibilità di presentare le candidature e le modalità per farlo
 - b. richiama le scadenze di cui al presente regolamento
4. *(Norma interpretativa dell'art. 9 lett. d dello Statuto)* Ogni rappresentante di un Socio in regola col pagamento delle quote può essere eletto consigliere, purché l'organizzazione di appartenenza non faccia parte dello stesso Gruppo di un'organizzazione Socia già rappresentata in Consiglio (cfr. Art. 6 lett. a dello Statuto).
5. *(Norma interpretativa dell'art. 9 lett. e dello Statuto)* Ai fini dell'applicazione della regola del limite ai mandati consecutivi, si considera il ruolo della persona fisica e dell'organizzazione socia. Questo significa che un Socio presente in Consiglio con un proprio rappresentante che abbia svolto due mandati non può presentare la candidatura di un altro proprio rappresentante.
6. Le candidature devono pervenire alla Segreteria entro i trenta (30) giorni precedenti la data dell'Assemblea, corredate da un curriculum sintetico (massimo 10 righe). Non sono ammissibili le candidature di due o più Soci appartenenti allo stesso Gruppo/Ente.
7. La Segreteria, svolte le verifiche di regolarità formale, entro i venti (20) giorni precedenti la data dell'Assemblea, invia a tutti i Soci la lista dei candidati, suddivisi per categorie (quota Sostenitori e quota Ordinari). È possibile ritirare la propria candidatura entro i tre (3) giorni successivi alla data di ricezione della lista dei candidati, dopo tale scadenza la Segreteria darà comunicazione ai Soci della lista definitiva dei candidati.
8. *(Norma interpretativa dell'art. 9 lett. a dello Statuto)* Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, non pervenga un numero sufficiente di candidature, la Segreteria provvederà a sollecitare i Soci nel più breve tempo possibile, per raggiungere un numero di candidati pari almeno al numero di posti disponibili. Inoltre, nel caso in cui entro i termini stabiliti non pervenga un numero sufficiente di candidature per la categoria Sostenitori, si potranno accettare candidati appartenenti alla categoria Ordinari. Nel caso in cui, dopo il sollecito, persista la mancanza di un numero sufficiente di candidature, si darà la possibilità ai Soci di candidare chiunque ritengano più opportuno, a prescindere dalla categoria di appartenenza.



9. L'elezione avviene in Assemblea a scrutinio segreto, attraverso votazione tramite strumenti informatici predisposti *ad hoc* dalla Segreteria. Le istruzioni per votare tramite gli strumenti informatici (ad es. indirizzo web e dati di accesso) sono inviate dalla Segreteria contestualmente alla lista definitiva dei candidati. Tale procedura può anche essere evitata se il numero dei candidati è pari a quello dei consiglieri da eleggere.
10. Ogni Socio esprime tante preferenze quanti sono i consiglieri da eleggere.
11. Lo scrutinio viene effettuato dalla Segreteria e verificato da un Socio non candidato. Il voto, effettuato con strumenti informatici come previsto all'art. 8, deve essere espresso entro i tre (3) giorni precedenti la data dell'Assemblea, pena la nullità.
12. (*Norma interpretativa dell'art. 9 lett. b dello Statuto*) Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In base alle candidature ricevute, almeno un Consigliere dev'essere espressione del Terzo Settore e almeno un Consigliere dev'essere espressione delle Associazioni di categoria. Ciò vuol dire che se vi sono candidati rappresentanti del Terzo Settore o delle Associazioni di categoria, anche se ricevono meno voti dei candidati delle altre categorie, entrano di diritto in Consiglio.
In caso di parità di voti tra due candidati, verrà eletto il candidato del genere meno rappresentato. In caso di ulteriore parità, si procede al ballottaggio tramite voto palese dei presenti all'Assemblea.
13. I nuovi Consiglieri entrano in carica dalla prima seduta del Consiglio successiva all'Assemblea.

Elezione del Presidente

14. Entro i venti (20) giorni successivi la Segreteria convoca una riunione del Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente.
15. La convocazione contiene l'invito a presentare le candidature.
16. Ogni Consigliere può essere candidato alla presidenza, indipendentemente dalla categoria di associazione (sostenitore o ordinario) e dalla natura (profit, non profit, operatore, fornitore di servizi, ...) dell'organizzazione di riferimento.
17. Le candidature devono essere inviate alla Segreteria entro i dieci (10) giorni precedenti la data del Consiglio. La Segreteria verificata la correttezza formale delle candidature, invia ai Consiglieri l'elenco dei candidati, insieme agli altri materiali di supporto alle decisioni, entro i sette (7) giorni precedenti la data della riunione.
18. È possibile ritirare la propria candidatura entro i tre (3) giorni successivi alla data di ricezione dell'elenco dei candidati, dopo tale scadenza la Segreteria darà comunicazione ai Soci della lista definitiva dei candidati.
19. L'elezione avviene per scrutinio palese. Per l'elezione del Presidente non è previsto il voto tramite delega.
20. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In caso nessuno dei candidati raggiunga tale soglia alla prima votazione, si procede al ballottaggio tra i primi due più votati. In caso di ulteriore parità, si procede a nuova votazione per ballottaggio fino ad un massimo di tre (3) votazioni. In caso persista la parità viene aperta la possibilità di ritirare le candidature e presentare nuove candidature durante il Consiglio, riprendendo dall'inizio la procedura di votazione descritta in precedenza.
21. Il Presidente rimane in carica tre (3) anni e non può essere rieletto Presidente per un secondo mandato consecutivo.

Elezione del Vicepresidente

22. Entro i venti (20) giorni successivi la Segreteria convoca una riunione del Consiglio per l'elezione del nuovo Vicepresidente.
23. La convocazione contiene l'invito a presentare le candidature.



24. Ogni Consigliere può essere candidato alla vicepresidenza, indipendentemente dalla categoria di associazione (sostenitore o ordinario) e dalla natura (profit, non profit, operatore, fornitore di servizi, ...) dell'organizzazione di riferimento.
25. Le candidature devono essere inviate alla Segreteria entro i dieci (10) giorni precedenti la data del Consiglio. La Segreteria verificata la correttezza formale delle candidature, invia ai Consiglieri l'elenco dei candidati, insieme agli altri materiali di supporto alle decisioni, entro i sette (7) giorni precedenti la data della riunione.
26. È possibile ritirare la propria candidatura entro i tre (3) giorni successivi alla data di ricezione dell'elenco dei candidati, dopo tale scadenza la Segreteria darà comunicazione ai Soci della lista definitiva dei candidati.
27. L'elezione avviene per scrutinio palese. Per l'elezione del Vicepresidente non è previsto il voto tramite delega.
28. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In caso nessuno dei candidati raggiunga tale soglia alla prima votazione, si procede al ballottaggio tra i primi due più votati. In caso di ulteriore parità, si procede a nuova votazione per ballottaggio fino ad un massimo di tre (3) votazioni. In caso persista la parità viene aperta la possibilità di ritirare le candidature e presentare nuove candidature durante il Consiglio, riprendendo dall'inizio la procedura di votazione descritta in precedenza.
29. Il Vicepresidente rimane in carica tre (3) anni e non può essere rieletto Vicepresidente per un secondo mandato consecutivo.